

SVILUPPO SOSTENIBILE E TRANSIZIONE GIUSTA: IL DIRITTO DEL LAVORO ALLA PROVA DEL LIMITE¹

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND JUST TRANSITION: LABOR RIGHTS TESTED TO THE LIMIT

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TRANSIÇÃO JUSTA: O DIREITO DO TRABALHO À PROVA DE LIMITES

FEDERICO MARTELLONI²
Università di Bologna, Itália.

RIEPILOGO: L'articolo mette in tema i concetti di *sviluppo sostenibile e transizione giusta*, chiarendo che essi presuppongono, nell'era dell'Antropocene, una trasformazione radicale nel modello di sviluppo, in grado di conciliare la tutela del lavoro e quella dell'ambiente. Dopo aver esaminato le principali tappe dell'evoluzione normativa sovranazionale, l'A. segnala le più rilevanti innovazioni che si sono prodotte, nell'arco dell'ultimo ventennio, nei sistemi giuridici nazionali e regionali. Al contempo, a partire dalle riflessioni di Alain Supiot in tema di giustizia, lavoro e ambiente, l'A. si concentra sulla nozione di "limite", e individua alcune parole-chiave (rischio, responsabilità e solidarietà) utili a disegnare la cornice nella quale dovrebbero operare le organizzazioni sindacali, le istituzioni e le imprese al fine di promuovere, in modo efficace, una *Just transition* non più rinviabile.

PAROLE CHIAVE: Diritto del lavoro; Sostenibilità; Ambiente; Cambiamento climatico; Condizione e oneri.

ABSTRACT: The article addresses the concepts of *sustainable development* and *just transition*, emphasizing the need for a profound shift in the development model, capable of reconciling labour protection and environmental preservation in the Anthropocene era. After examining the key stages of supranational regulatory evolution, the author highlights the most significant innovations that have emerged within national and regional legal systems over the past two decades. Simultaneously, drawing on Alain Supiot's reflections on justice, labour, and the environment, the author focuses on the notion of "limit" and identifies pivotal keywords, such as risk, responsibility, and solidarity. These terms are useful in outlining the framework within which trade unions, institutions, and businesses should operate in order to effectively promote an overdue Just Transition.

KEYWORDS: Labour law; sustainability; environment; climate change; condition and burden.

RESUMO: O artigo aborda os conceitos de desenvolvimento sustentável e transição justa, enfatizando a necessidade de uma mudança profunda no modelo de desenvolvimento, capaz de conciliar a proteção do trabalho e a preservação ambiental na era do Antropoceno. Após examinar os principais estágios da evolução regulatória supranacional, o autor destaca as inovações mais significativas que surgiram nos sistemas jurídicos nacionais e regionais nas últimas duas décadas. Ao mesmo tempo, com base nas reflexões de Alain Supiot sobre justiça,

¹ Il presente contributo riproduce, con integrazioni e aggiornamenti, l'intervento svolto in occasione del XXIX Re-encuentro de ex becarios/as Grupo Bologna, Castilla La Mancha, Turin - 18-19 novembre 2022, Buenos Aires, dal titolo El empleo en la encrucijada. Repensando el trabajo: ¿transformación, crisis o profundización de las desigualdades?

² Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0513-4900>

trabalho e meio ambiente, o autor se concentra na noção de "limite" e identifica palavras-chave essenciais, como risco, responsabilidade e solidariedade. Esses termos são úteis para delinear a estrutura dentro da qual os sindicatos, as instituições e as empresas devem operar a fim de promover efetivamente uma Transição Justa que já deveria ter ocorrido.

PALAVRAS-CHAVE: Direito do trabalho; sustentabilidade; meio ambiente; mudança climática; condição e ônus

PREMESSA

Il titolo di questo contributo evoca, indubbiamente, la relazione tra lavoro e ambiente nell'era dell'Antropocene³.

La grammatica utilizzata è, infatti, la medesima di Glasgow⁴, è la stessa che caratterizza i più recenti orientamenti assunti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in ordine alla necessità di combinare due tipi di sostenibilità tra loro distinti nonché considerati, troppo a lungo, persino in conflitto tra loro: la sostenibilità ambientale e la sostenibilità sociale.

Del resto, secondo la nota definizione del rapporto Brundtland del 1987, lo sviluppo sostenibile è ciò che "consente di soddisfare i bisogni del presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri"; il che implicava allora, alla fine degli anni '80, e implica ancor più nettamente oggi, al tempo dell'emergenza climatica, uno sviluppo economico che redistribuisca la ricchezza riducendo, in modo radicale, l'impronta ecologica lasciata dall'uomo sulla terra nel corso degli ultimi cento anni.

Qui c'è un primo essenziale punto da chiarire: nell'era dell'Antropocene – come gli scienziati ripetono, unanimemente – in mancanza di un cambiamento repentino e radicale del modello di sviluppo, è la stessa vita sul pianeta terra a essere in discussione (HONNETH, SENNETT, SUPIOT 2020; FERRAJOLI 2022).

RETROSPETTIVA E QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE

³ La questione è stata recentemente affrontata, da parte di alcuni settori della dottrina giuslavoristica italiana, in due recenti fascicoli della rivista *Lavoro e diritto*, (nn. 1 e 2, 2022), e *Diritto delle relazioni industriali* (n. 3 e 4, 2022), cui si rinvia per un'ampia bibliografia sul tema.

⁴ Ci si riferisce alla Conferenza quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, conosciuta anche come Cop26, tenutasi a Glasgow (Scozia) dal 31 ottobre al 12 novembre 2021, sotto la presidenza del Regno Unito.

Sul piano internazionale, una certa sensibilità ambientale è persino più antica del rapporto Brundtland (1987): inizia a manifestarsi sin dai primi anni '70, in coincidenza con la crisi petrolifera del '73⁵. Già alla chiusura dei “trenta gloriosi” (FOURASTIÉ, 1979) del secolo breve (HOBSBAWM, 1995), dunque, alla fine dell’età dell’oro del compromesso taylorista fordista – un’età non proprio dell’oro⁶, a onor del vero, visto che il compromesso che teneva in conto le ragioni del lavoro oltre a quelle del capitale, ma non teneva in alcun conto le ragioni dell’ambiente – presso l’ILO si pongono le premesse per una riflessione sul legame tra condizioni di lavoro e ambiente⁷.

La Comunità economica europea (CEE), dal canto suo, avvia un percorso di crescente attenzione all’ecosistema nel decennio successivo, attribuendo le prime competenze alla Comunità in materia ambientale con l’Atto unico europeo del 1987.

Il processo di consapevolezza delle necessità di uno sviluppo sostenibile sul piano sociale e ambientale, cui hanno fatto seguito atti d’indirizzo, raccomandazioni, e accordi più o meno cogenti, è proseguito molto lentamente, con andamento carsico e irregolare, per cinquant’anni. Nell’economia di questo contributo, non c’è modo e tempo d’indicare le tappe fondamentali, salvo richiamare la Dichiarazione di Montevideo sulla cittadinanza ambientale del 2007, per i significativi effetti che ha prodotto, in Sud America, specialmente su alcune costituzioni andine (Ecuador e Bolivia).

È in ogni caso certo che tale processo abbia incontrato una notevolissima accelerazione nell’arco dell’ultimo decennio, in particolare dopo la Conferenza di Rio del giugno 2012, quando il climate change si è imposto come ineludibile emergenza (KAISER, MEYER 2017; BIERMANN, KANIE, KIM, 2017; ARONOFF, 2021) e, parallelamente, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (ILO, 2013, 2016, 2019), transizione ecologica (PRADHAN et al, 2017) e Just transition (DOOREY, 2015; MCCAULEY, HEFFRON, 2017; EISENBERG, 2019; STEVIS, MORENA, KRAUSE, 2020; ROSEMBERG, 2020; CENTAMORE, 2022) sono stati

5 Il primo atto fondamentale di diritto internazionale in materia di ambiente è la Dichiarazione di Stoccolma del 1972, che sanciva, tra l’altro, «il dovere solenne di proteggere e migliorare l’ambiente a favore delle generazioni presenti e future».

6 La formula è di Reich (2008, p. 20 ss., 37-38, 52-53, 56-57), il quale la impiega per puntualizzare che, comunque, in quella stagione tanto glorificata dalla storiografia successiva, «le donne e le minoranze lottavano ancora per l’uguaglianza politica e maggiori opportunità economiche», la politica estera «troppo spesso si piegava alla necessità delle grandi imprese di avere accesso a risorse a basso costo» e, più in generale, la vita del cittadino-lavoratore «era monotona, conformista e incredibilmente noiosa» (p. 21).

7 Mentre la CEE avvia il percorso che, nel decennio successivo, la condurrà ad attribuire competenze alla Comunità in materia ambientale (Atto unico 1987).

presentati dalle più importanti e autorevoli istituzioni sovranazionali come bussola dei processi regolativi, sia nel contesto internazionale che nazionale (MONTESANO, BIERMANN, KALFAGIANNI, VIJGE, 2021).

Oggi, per le Nazioni Unite⁸, come per l'Organizzazione internazionale del lavoro, il lavoro dignitoso, l'eradicazione della povertà e la sostenibilità ambientale sono le sfide più complesse del nuovo secolo (ILO, 2015). E in questa cornice le istituzioni, le imprese, i lavoratori e le organizzazioni sindacali, devono operare da agenti del cambiamento ovvero devono farsi promotori della Just transition (BRINO, 2022).

Di recente, anche la dottrina giuslavoristica ha finalmente preso atto della necessità di riflettere sulle molteplici interrelazioni tra tutela ambientale e diritto del lavoro, superando ogni contrapposizione tra lavoro – inteso specialmente come salvaguardia dei livelli occupazionali – e ambiente (UNFCCC, 2020; GHALEIGH, 2020): inizia pertanto a risuonare, con sempre maggior insistenza, l'auspicio di una nuova stagione regolativa che tuteli, in modo integrato, i lavoratori e l'ecosistema (DEL PUNTA 1999; TOMASSETTI 2018; CAGNIN 2018; SUPIOT 2020A; BALLISTERI 2023; BATTISTI et al, 2023).

GLI EFFETTI DELLA *JUST TRANSITION* SULLA REGOLAZIONE REGIONALE E NAZIONALE

Sulla base degli orientamenti sommariamente richiamati, nel nuovo secolo alcune regioni del pianeta, intese come spazi di regolazione comune, ad esempio l'Unione europea, hanno avviato un cambio di passo.

Già la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sottoscritta a Nizza nel 2000, affianca, alla tutela del lavoro quella dell'ambiente, stabilendo che un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile (Art. 37)⁹.

⁸ Ci si riferisce, in particolare, all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU. L'Agenda è notoriamente costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile inquadriati all'interno di un programma d'azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

⁹ In coerenza in coerenza col Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che all'art. 191 definisce la politica UE in campo ambientale individuando gli obiettivi da raggiungere.

Tra questi obbiettivi, peraltro, anche alla luce dei vincoli fissati con l'accordo di Parigi del 2015 sulla riduzione delle emissioni e il contrasto ai cambiamenti climatici, la Commissione europea ha scelto di iscrivere un'Europa a impatto climatico zero entro il 2050 (LIBERATI, 2021), promuovendo dapprima il coevo Patto verde per l'Unione europea e i suoi cittadini (2015) e, più di recente, il Green Deal europeo (2019-2024) che affianca l'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile.

Sui medesimi presupposti stanno cambiando le carte fondamentali di alcuni importanti Paesi e si stanno modificando, in qualche caso, gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale.

Se in Sud America la tutela dell'ambiente è stata inserita nelle carte fondamentali di Ecuador (2008) e Bolivia (2009) già dagli anni '10, grazie a una riforma costituzionale del febbraio 2022 anche l'art. 9 della Costituzione italiana è stato integrato da un nuovo terzo comma, in base al quale la Repubblica «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni».

La tutela dell'ambiente, dunque, entra nella Costituzione italiana dalla porta principale, iscritta a pieno titolo tra i principi fondamentali della Repubblica, e alla medesima esigenza si ispirano i nuovi parametri che limitano e orientano l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.): essa, in base al nuovo secondo comma dell'art. 41 Cost., «non può svolgersi in modo da creare danno alla salute e all'ambiente», oltre che alle già previste sicurezza, libertà e dignità umana (comma 2); mentre in base al terzo comma del medesimo articolo «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali» (CASSETTI, 2022). Tale novità, se da un lato cristallizza alcuni avanzati approdi maturati in seno alla giurisprudenza costituzionale italiana¹⁰, dall'alto lato presenta l'indubbio vantaggio di sottrarli da possibili ripensamenti futuri (CECCHETTI, 2022).

¹⁰ Cfr. C. cost. n. 58/2018 con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, che aveva disposto la prosecuzione dell'attività presso l'Ilva di Taranto (Laforgia 2022), per violazione dell'art. 41 Cost., ritenendo che con tale disposizione «il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.)». In dottrina v. Montaldo 2022, 210 e ss.

La giurisprudenza costituzionale tedesca, dal canto suo, si è spinta a sanzionare «le ritrosie e i rinvii che le leggi e l'amministrazione oppongono a una lotta convinta contro il mutamento climatico» (BIN, 2022), come avvenuto in occasione di una recente pronuncia del Tribunale costituzionale sul Klimaschutzgesetz, che fonda il proprio ragionamento proprio sulla tutela di un diritto costituzionale delle future generazioni, previsto dall'art. 20° Grundgesetz, (ASSANTI, 2021; MONTALDO, 2021).

IL LAVORO ALLA PROVA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Cosa significano, in concreto, questi nuovi parametri normativi? In che misura possono permettere di ripensare il lavoro nel terzo millennio?

È molto difficile fornire risposta a interrogativi di questa portata, perché il rapporto tra lavoro e ambiente è estremamente complesso. Eppure, non possiamo permetterci il lusso di considerare questa domanda alla stregua di una domanda retorica, sicché, pur in termini sintetici e grossolani, occorre abbozzare qualche ragionamento e, finanche, qualche risposta.

Nella Grande Trasformazione (POLANY, 1944), è evidente che il sistema capitalistico si è sviluppato attraverso due tipi di sfruttamento: quello dell'uomo sull'uomo e quello dell'uomo sull'ambiente.

Mentre gli uomini, costretti a lavorare per vivere, hanno sviluppato, nel tempo, un contropotere collettivo, del quale il diritto del lavoro moderno è, in fondo, un significativo epifenomeno, quasi nessuno ha parlato a nome dell'ambiente e quasi nessuno ha espresso un contropotere in nome e per conto delle “generazioni future”. Si potrebbe dire, semmai, pensando alle più recenti manifestazioni e conseguenze del cambiamento climatico, che quando l'ambiente esprime un contropotere lo fa in modo non dialettico: le catastrofi naturali conseguenti all'innalzamento della temperatura globale ne sono la prova più eclatante.

Rischiando una rozza e brutale semplificazione, potremmo dire che la ragion d'essere del diritto del lavoro risiede nella limitazione allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, pur senza l'ambizione di cancellarlo.

Adottando la chiave di lettura usata da alcuni autorevoli studiosi, potremmo dire che la storia del diritto del lavoro è una storia di limiti: limiti ai poteri del datore di lavoro (direttivo, di controllo e disciplinare). Limiti all'assegnazione delle mansioni, in nome della tutela della

professionalità. Limiti alla durata della giornata lavorativa sociale, in nome della tutela della salute. Limite al potere di licenziamento, in nome del diritto alla stabilità e, conseguentemente, alla libertà nel posto di lavoro.

Insomma, negli anni del compromesso socio-economico di matrice taylorista-fordista, è cresciuta la produttività del lavoro – e con essa lo sfruttamento delle risorse del mondo – ma sono stati introdotti limiti significativi allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Anche se ciò è avvenuto a geometria variabile, e in modo molto differenziato, in Europa, in Sud America o a Oriente (Cina-India).

Nella “globalizzazione asimmetrica”, per un certo tempo, qualcuno ha coltivato l'idea che ciò che era avvenuto nell'occidente capitalistico potesse avvenire, poco a poco, ovunque nel mondo. Invece è andata diversamente. Da un lato, l'evoluzione giuridica dei paesi del sud del mondo non è stata lineare, tormentata dalle crisi cicliche e condizionata dalle ricette neoliberiste delle grandi istituzioni sovranazionali come il FMI e la Banca mondiale. Dall'altro lato, soprattutto in occidente, il pendolo della storia si è invertito.

Si potrebbero dire molte cose sulla deregolamentazione dei mercati del lavoro, sulla crescente precarietà dell'impiego, sulla flessibilità nell'uso della forza lavoro e, più in generale, sull'aumento delle diseguaglianze economiche e sociali ad ogni latitudine.

Nell'arco di un lungo quarantennio, del resto, alcuni autorevoli economisti hanno messo sotto attacco il diritto del lavoro. Col nuovo secolo è interessante rilevare come siano finiti nel mirino, più di ogni altra cosa, due elementi che mettono in discussione l'indiscussa sovranità dell'imprenditore: il giudice del lavoro e il contropotere collettivo.

Per un filone del pensiero economico molto ascoltato in Europa e nel mondo, si tratterebbe di fattori di turbamento del calcolo di anticipazione razionale degli agenti economici (BLANCHARD, TIROLE 2003; CAHUC, KRAMARZ, 2004). In altri termini, l'applicazione del diritto del lavoro da parte dei giudici e l'azione collettiva del sindacato impedirebbe all'imprenditore di operare scelte economico organizzative sulla base di una realistica previsione del calcolo tra costi e benefici, il che avrebbe l'effetto di disincentivare gli investimenti e le assunzioni di personale, determinando disoccupazione e impoverimento del tessuto sia produttivo che sociale.

Questa critica è persino stupefacente. Nell'età dell'incertezza (GALBRAITH, 1977), al tempo della società del rischio descritta da Beck come una società letteralmente fuori controllo,

in cui scompare ogni certezza (BECK, 2013), al culmine dell'irrazionalità di un sistema economico contrassegnato da crisi sociali e ambientali senza precedenti, per alcuni autorevoli studiosi in grado di influenzare le condotte dei governi e il funzionamento di grandi istituzioni sovranazionali come l'OCSE, il FMI, la Banca centrale, la BCE ecc. (GALLINO, 2011, 2013), i problemi deriverebbero dai giudici del lavoro e dal sindacato, ossia dalle due figure istituzionalmente deputate a limitare la sovranità dell'imprenditore.

Ciò, mentre la crisi climatica, l'esaurimento delle risorse, l'inquinamento atmosferico, il riscaldamento globale hanno dimostrato che non è possibile immaginare, per l'intero mondo, il medesimo sviluppo economico che ha caratterizzato il sistema capitalistico nei paesi occidentali (CHANCEL, PIKETTY, 2015; MCCAULEY, HEFFRON, 2017), perché un andamento di tal fatta decreterebbe la fine della specie umana.

Nel mentre, il mondo occidentale ha perduto la propria insularità e stabilità. Tutto è interconnesso. La globalizzazione economica è divenuta anche crisi ambientale planetaria, crisi sociale planetaria, persino pandemia (OXFAM ITALIA, 2022). Ciò nonostante, questo sviluppo illimitato continua a essere refrattario ad ogni tipo di limite, sia vecchio che nuovo.

LA SOVRANITÀ DEL LIMITE E L'ORIZZONTE DELLA MONDIALIZZAZIONE

Oggi la sovranità del limite – come la chiama un giurista del calibro di Alain Supiot (2020b) – reclama limiti all'iniziativa economica privata come unica possibilità di sopravvivenza del pianeta e del genere umano. Per l'Autore di *Homo juridicus*. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto (SUPIOT, 2005), è indispensabile opporre alla globalizzazione neoliberista l'orizzonte della mondializzazione, rifuggendo ogni postura eurocentrica.

Nella recente raccolta di scritti in tema di Giustizia, lavoro e ambiente nell'orizzonte della mondializzazione, l'affrancamento da ogni pulsione eurocentrica è, anzi, giustamente presentata come condizione d'esistenza di un diritto in grado di indicare l'agognato orizzonte. Supiot invita, infatti, a “non confondere universalismo e uniformità” e a “non proiettare sul mondo intero categorie di pensiero nate dall'esperienza dei paesi e delle classi sociali più favorite” (p. 142), chiarendo che “per essere stabile ed equo un ordinamento giuridico globale non dovrebbe tendere all'uniformità”, bensì essere concepito come un mosaico di sistemi

diversi, ma comunque solidali, ciascuno dei quali “consapevole dei propri limiti e quindi di ciò che lo separa e lo unisce agli Altri”. La diversità, per l’Autore, è infatti una “risorsa antropologica fondamentale” (SUPHOT, 2020b).

LE PAROLE CHIAVE NELLA RIFLESSIONE DI SUPHOT SU GIUSTIZIA, LAVORO E AMBIENTE

Limitando queste note a brevi osservazioni d’insieme, pare utile isolare alcuni lemmi che nel volume di Suphot tornano a più riprese in svariati contesti e in diverse accezioni. Lemmi, parole-chiave, concetti, peraltro fortemente intrecciati, attorno ai quali sarebbe utile concentrare la riflessione (non solo) giuslavoristica dei prossimi anni: rischio, responsabilità e solidarietà.

IL RISCHIO

La prima parola chiave è rischio. Pur trattandosi di una raccolta di scritti, rischio è la parola che più ricorre nelle pagine de’ *La sovranità del limite*, riproposta in modo trasversale ai diversi saggi che affrontano, peraltro, temi diversi.

La circostanza non deve stupire. Da un lato, il concetto di rischio è familiare, oltre che agli economisti, anche ai giuristi e, in particolar modo, ai giuristi del lavoro.

Innanzitutto l’assenza di rischio rappresenta uno dei tradizionali indici (sussidiari) della subordinazione, atteso che il contratto di lavoro è, in fondo – come noto – anche una convenzione di ripartizione del rischio. Nell’economia del contratto di lavoro, il debitore scambia la soggezione agli ordini con un certo grado di certezza in ordine alla continuità di lavoro e di reddito, mentre l’imprenditore, gerarchicamente sovraordinato ai suoi collaboratori, si fa carico di una molteplicità di rischi e allee del tutto fisiologiche nel quadro di un rapporto caratterizzato da indefettibili connotati personalistici.

Peraltro, anche quei settori della dottrina che, nel contesto normativo odierno, denunciano l’inadeguatezza delle grandi dicotomie tradizionali nel discernere tra area presidiata dalla tutela giuslavoristica e area affidata al diritto comune dei contratti, ne riconoscono la perdurante funzione con riguardo alla diversa allocazione di alcuni rischi: “la dicotomia

autonomia-subordinazione” – ha scritto di recente Marina Brollo – pur non potendo “fungere da linea di demarcazione tra garantismo e liberismo”, “resta valida in relazione alla ripartizione del rischio della (im)possibilità della prestazione all’interno del contratto di lavoro” (BROLLO, 2023).

Su altro piano – come giustamente osserva Supiot, spostando lo sguardo sul versante pubblicistico – anche lo Stato democratico moderno, il *Welfare state*, è, a suo modo, una convenzione di ripartizione dei rischi, con lo Stato che gioca la parte del “garante di ultima istanza”. Lo attestano, più di ogni altra cosa, il sistema di sicurezza sociale, la previdenza, l’assistenza e il sistema sanitario nazionale; ma osservazioni non troppo diverse potrebbero essere svolte con riguardo al sistema bancario e creditizio.

Ebbene, un primo tratto saliente del processo di globalizzazione neoliberista consiste nell’aver alterato in maniera radicale queste convenzioni di ripartizione dei rischi, tanto sul piano microeconomico, nei rapporti tra impresa e lavoro, quanto sul piano macroeconomico, nel rapporto tra Stato, attori economici e cittadinanza.

Sul piano dell’organizzazione d’impresa si assiste, da tempo, a processi di esternalizzazione e decentramento del rischio.

Ciò avviene, notoriamente, in molti modi: innanzitutto col ricorso forme di lavoro non standard – delle quali il *job on call* anglosassone (lavoro intermittente, nella variante italiana) costituisce l’esempio più eclatante, posto che il contratto di lavoro “a chiamata” consente di trasferire sul lavoratore persino i più tradizionali rischi economici o di mercato. In secondo luogo, avviene con la c.d. terziarizzazione della produzione, tramite i processi di outsourcing, attraverso l’allungamento delle catene di fornitura, subfornitura, appalto e sub appalto, anche su scala globale o, ancora, col ricorso a forme di lavoro autonomo, semi-autonomo o parasubordinato quale ultimo anello della catena del decentramento produttivo a favore di una singola persona fisica. Tutte queste forme di ricorso, più o meno indiretto, al fattore lavoro indubbiamente rappresentano un grande strumento di esternalizzazione del rischio e allocazione del medesimo oltre la sfera di pertinenza dell’imprenditore-datore di lavoro. Tanto che alcuni settori della giurisprudenza francese hanno iniziato a derubricare la portata qualificatoria del rischio come indice sintomatico dell’assenza di subordinazione, riconoscendo in talune operazioni contrattuali volute dall’impresa, proprio l’intento di allocare il rischio sul prestatore

di lavoro, senza tuttavia rinunciare al suo stabile inserimento nell'organizzazione d'impresa (PASQUIER, 2010).

Passando dal piano microeconomico a quello macroeconomico, la stessa finanziarizzazione dell'economia globalizzata ha rappresentato anche – forse soprattutto – una straordinaria tecnica di aggregazione (e socializzazione) dei rischi, con trasferimento dei medesimi agli Stati sovrani. Ciò è stato del tutto evidente dopo la crisi dei *subprime* nel 2008, quando le finanze statali si sono rivelate essenziali per condurre le operazioni di salvataggio delle banche (GALLINO, 2013); ma è stato altrettanto chiaro nella gestione della pandemia da Covid-19, la cui matrice è indubabilmente rintracciabile (anche) nei molteplici meccanismi d'interconnessione del mercato globale.

In ultimo, ma non per ultimo, ci sono rischi, innanzitutto sociali e ambientali, derivati dalla globalizzazione neoliberista, che potrebbero essere agevolmente iscritti nel lemma dell'oggettiva e incontrovertibile insostenibilità dell'odierno stadio di sviluppo del sistema capitalistico di produzione, distribuzione e consumo.

Ciò vale per i processi migratori, di cui le c.d. migrazioni ambientali sono divenute componente rilevante, a metà strada – per così dire – tra migrazioni economiche e migrazioni coatte; per la pauperizzazione di interi paesi, privati del controllo democratico dei loro destini; per il costante allargamento della forbice delle diseguaglianze sociali, con conseguente peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro nel nord come nel sud del mondo; per l'aumento delle catastrofi naturali legate al riscaldamento globale, figlio legittimo dello sfruttamento delle risorse naturali e delle emissioni derivanti dal perdurante impiego dei combustibili fossili; persino per i rigurgiti identitari, l'etno-nazionalismo nonché le molte forme di ossessione identitaria spesso associata al negazionismo ecologico.

In estrema sintesi, lo sviluppo senza limiti, proprio del sistema capitalistico globalizzato, trova il suo limite (esterno) nella catastrofe, perché quando il sovrano – colui che è capace di auto-limitarsi, che è garante dei limiti e deve limitarsi per conservare la propria sovranità – rinuncia ad auto-limitarsi ponendo a sé stesso dei limiti (interni), è fatalmente condannato a incontrare invalicabili limiti esterni.

IL BINOMIO RESPONSABILITÀ/IRRESPONSABILITÀ

Il secondo concetto chiave è rappresentato dal binomio responsabilità-irresponsabilità, specificamente approfondito nel Cap. 5 (Dinanzi all'insostenibile: le risorse della responsabilità), ma pure trasversale a diversi contributi.

Non è casuale che il tema della responsabilità sia profili come il secondo elemento fondamentale. In fondo il Diritto nel suo insieme, e il Diritto del lavoro in modo particolare, è, da sempre, innanzitutto, un grande sistema d'imputazione di rischi e responsabilità.

Sotto questo profilo, la novità dell'ultimo quarantennio è costituita dal progressivo sganciamento del potere decisorio dalla responsabilità. Supiot parla, giustamente, di vera e propria "scissione" – ma si potrebbe anche parlare di "secessione", per enfatizzare l'elemento dinamico del processo – tra esercizio del potere economico e imputazione delle relative responsabilità: questa categoria giuridica – dice giustamente l'A. – "è rimasta fuori dai giochi della globalizzazione" (p. 29).

Si badi, anche questo binomio può essere declinato nella duplice dimensione micro e macroeconomica: se nell'organizzazione d'impresa, nelle reti d'impresa, nei gruppi d'impresa e nelle catene globali del valore si assiste, visibilmente, a questo processo di sganciamento – posto che, come scrive Supiot, "in una catena nella quale ogni anello è mosso unicamente dall'esigenza di massimizzare i propri profitti e ridurre i propri costi, nessuno si preoccupa più della ragion d'essere delle imprese, della qualità dei prodotti o dei servizi resi, della loro sostenibilità ecologica o delle condizioni di vita e lavoro di coloro che li producono" (p. 15; p. 127-132; 147 ss.) – anche sul piano istituzionale si possono rinvenire processi analoghi: l'agone politico è colmo di riferimenti a imperativi impersonali idonei a emancipare il decisore politico da ogni responsabilità politica della decisione. Parimenti accade, in modo sempre più ricorrente, che si prescinda dalla – o si operi contro la – volontà popolare nel compimento di scelte strategiche i cui costi sociali e ambientali possono rilevarsi estremamente rilevanti per le comunità di riferimento: valgano, a titolo di esempio, i piani di aggiustamento strutturale imposti dal FMI a paesi c.d. in via di sviluppo, dei quali l'esempio argentino del 2001 non è che il più noto, o le ricette imposte dalla Troika a paesi europei come la Grecia, in tempi più recenti. Lasciando da parte i casi più noti ed eclatanti, potrebbero svolgersi considerazioni non troppo dissimili in riferimento alla Francia, impegnata nella recente riforma del sistema pensionistico, o all'Italia, Paese nel quale una lettera della Banca centrale europea (a firma di Draghi e Trichet) dell'agosto 2011 ha comportato, nel diritto del lavoro, modifiche tanto

rilevanti da coinvolgere persino la c.d. gerarchia delle fonti, come dimostra il tenore dell'art. 8, d.l. 138/2011 sulla c.d. contrattazione di prossimità.

LA SOLIDARIETÀ COME “CONCETTO-PONTE” TRA PASSATO E PRESENTE

Il terzo lemma è solidarietà. Si tratta di un principio assolutamente strategico nella riflessione di Supiot, perché potenzialmente idoneo a edificare un ponte tra passato e presente, consentendo di vedere e frequentare l'orizzonte della mondializzazione (Cap. 6). Ma, come vedremo, esso si profila, ancora una volta, pure come concetto ponte tra diritto pubblico e diritto privato.

Da un lato la solidarietà si profila come “elemento base” del costituzionalismo democratico post-bellico. La concezione della sicurezza sociale che abbiamo ereditato dall'industrialismo è un dispositivo di solidarietà difronte ai rischi e ai casi della vita, quali incidenti e malattia o la maternità, la vecchiaia, la disoccupazione. La solidarietà – dice Supiot – «non ha perso nulla del suo valore», ma va coniugata con “nuovi meccanismi di solidarietà a sostegno dell'esercizio delle libertà individuali: formazione, cura, aggiornamento, transizioni professionali” (p. 144), tali da permettere una rinnovata libertà nel lavoro (PERULLI, SPEZIALE, 2022).

Dall'altro lato, la concezione della solidarietà, iscritta nella Costituzione dell'OIL, nella Dichiarazione di Filadelfia, nonché nella maggior parte delle Costituzioni post-belliche, non soltanto dei paesi occidentali, si presenta come impegno a mettere in campo “una comunanza di sforzi” per far progredire la giustizia sociale e ambientale, “senza la quale nessuna pace durevole è possibile” (p. 141).

L'A. declina questa solidarietà su più fronti: tra stati membri dell'OIL, invocando come forma di regolazione una tecnica nuova: quella degli Accordi quadro, poi declinati in accordi nazionali (atteso che “questo metodo consentirebbe di articolare l'eteronomia dei principi riconosciuti dalla società internazionale con l'autonomia degli Stati e delle parti sociali nel modo di attuarli” p. 143).

Un secondo terreno fondamentale è quello della solidarietà tra le organizzazioni internazionali, come condizione indispensabile a coniugare il rispetto del lavoro umano con la protezione dell'ambiente.

Un terzo ambito è quello della solidarietà tra le imprese multinazionali, intesa come ricostruzione del nesso tra diritti e doveri – o, se si preferisce, tra poteri e responsabilità – rotto dalla globalizzazione.

La solidarietà – giova ricordarlo – è però anche un concetto estremamente prezioso nella grammatica delle tecniche di regolazione, ivi comprese quelle di marca civilistica e giuslavoristica: basti pensare alla tecnica della responsabilità solidale come strumento di co-imputazione delle responsabilità. Una tecnica indubbiamente utile a rendere gli anelli della catena responsabili in solido dei danni sociali ed ecologici che causano.

Detto in altri termini, scrive l'Autore:

la mondializzazione invita a pensare dei nuovi meccanismi di solidarietà che, così come fece lo Stato sociale al tempo dell'industrializzazione e del lavoro operaio di massa, consentano di proteggere l'uomo dai rischi derivanti dalla tecnica. Rischi che emergono in un paesaggio decisamente più complesso che corrisponde ormai al pianeta intero ed in cui non è più possibile dissociare natura e cultura o ambiente e società.

L'URGENZA DI COSTRUIRE L'ALTERNATIVA

È indubbio che la riflessione di Alain Supiot, molto utile nell'economia del nostro ragionamento, si iscriva in un filone di pensiero democratico che, specie dopo la crisi del 2008, ha sottoposto a una feroce critica la globalizzazione neoliberista, foriera di disuguaglianze crescenti e disastri sociali e ambientali senza precedenti. Tra gli autori impegnati su questo fronte vanno quantomeno ricordati, oltre a premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz (2013), il sociologo tedesco Ulrich Beck (2011), il polacco Zygmunt Bauman (2013), lo statunitense Richard Sennett (1999; 2006; 2008; 2012), l'italiano Luciano Gallino (2013) nonché l'economista francese Thomas Piketty, cui si deve lo studio più analitico sulle preoccupanti tendenze di lungo periodo (Piketty 2013) e l'inglese Anthony B. Atkinson (2015), suo maestro, creatore dell'omonimo indice, che misura la disuguaglianza dei redditi.

Ne' La sovranità del limite c'è, tuttavia, qualche elemento peculiare che va segnalato e che accomuna questo prezioso contributo a quello, pressoché coevo, di un noto giurista italiano che ha provato a disegnare una Costituzione della Terra come unica strada per scongiurare la catastrofe (FERRAJOLI, 2022). Innanzitutto c'è un approccio eminentemente giuridico che,

sul piano metodologico, prende le mosse da una critica al positivismo giuridico e arriva ad ancorare il Diritto alla Giustizia, senza cedere nulla alla prospettiva giusnaturalistica.

Poi – aspetto assai prezioso – nel pensiero di Supiot si prospetta un’alternativa. Non c’è, insomma, solo la segnalazione dell’urgenza di un’alternativa generica, evocata sulla scorta della catastrofe imminente. C’è anche il tentativo di sostanziare l’alternativa, provando a tracciare le linee guida di un multilateralismo all’altezza della mondializzazione.

In terzo luogo, quest’alternativa si profila radicale, procedendo parallela alla critica di alternative effimere che, ad opinione dell’Autore, non sono realmente tali: è assai severa la critica indirizzata alla prospettiva della responsabilità sociale delle imprese come dimensione salvifica; ma lo è altrettanto la critica rivolta al concetto di sviluppo sostenibile, atteso che, nell’un caso e nell’altro, l’attore pubblico arretra confidando, in eccesso, nella condotta virtuosa di agenti economici che sono, invece, mossi da interessi di natura essenzialmente egoistica.

Supiot dice in proposito – nella Prefazione al volume, scritta nel 2020 – che «difendere allo stesso tempo la globalizzazione e la giustizia sociale ed ecologica è un atteggiamento schizofrenico, impossibile da sostenere a lungo». La formula, contraddistinta dal consueto equilibrismo proprio dei leader politici contemporanei, è imputabile al primo ministro francese Macron ma, qualche anno or sono, avremmo potuto serenamente attribuirlo a Tony Blair, a Bill Clinton o a tanti altri esponenti delle élite democratiche e progressiste di mezzo mondo.

Se il severo giudizio è certamente condivisibile, pare invece troppo ottimistica la previsione sulla matrice di un possibile un cambio di passo: “solamente lo shock derivato dal confronto con il reale – scrive l’A. – può destare da un sonno dogmatico”. Il punto è che gli shock, con le crisi che si sono susseguite e accavallate in questo primo scorcio di secolo, sono stati molteplici, eppure non si intravede alcuna radicale inversione di rotta. Ciò, benché si possa ormai dire, senza timore d’essere tacciati di catastrofismo, che, in mancanza di repentine contromisure, abitiamo l’ultimo secolo del genere umano.

ALLA RICERCA DELL’AGENTE DEL CAMBIAMENTO

Cosa manca, dunque, in una riflessione così “rotonda” e convincente? Quale tessera manca nel mosaico messo a punto da Alain Supiot? Manca, forse, il soggetto, sempre che la

lacuna possa essere colmata attraverso gli strumenti maneggiati dal giurista, il che non è affatto scontato.

Manca, nelle più mature riflessioni contemporanee sulle crisi originate dalla globalizzazione neoliberista, l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) in grado di vestire i panni di agente del cambiamento, la qual cosa costituisce un nodo ineludibile. Quella della storia è una potenza naturalmente dotata di forza, direbbe Mario Tronti (1998): "la forza dei processi di lunga durata, la weberiana gabbia d'acciaio che tiene imprigionata la politica, così come lo schema civilistico della locazione di opere ha tenuto, per lungo tempo, ingabbiato il lavoro per conto altrui". La storia, insomma, gode della grande forza inerziale dei processi di lunga durata. Il diritto, come la politica, non ha in sé altrettanta forza né il medesimo disegno: "se lo deve volta a volta dare, consegnandolo a un soggetto del tempo" (TRONTI, 2017). La politica del Novecento e, accanto a lei, il più novecentesco dei diritti, ha trovato nell'operaio di fabbrica questo agente del cambiamento: un soggetto capace, in qualche congiuntura, di "gettare la politica contro la storia". Sarebbe troppo facile rilevare che senza lo spauracchio del blocco sovietico e, soprattutto, senza il movimento operaio organizzato, non avremmo mai conosciuto il compromesso socio-economico di matrice taylorista-fordista che ha caratterizzato i "trenta gloriosi" (1945-1975). E, in tempi assai più recenti, è probabile che, senza Greta Tumbherg e ciò che ha rappresentato, non avremmo osservato il maggior rigore nella lotta ai cambiamenti climatici che ha, almeno in parte, caratterizzato l'ultima stagione di regole e orientamenti a livello internazionale, regionale e nazionale (LEONARDI, 2023).

Insomma, non basta vedere il limite per assumerlo seriamente come tale. È indispensabile che il corpo sociale puntelli quel limite, lo sovraesponga e lo renda invalicabile, se ne è capace.

Questa dimensione, ossia l'assunzione collettiva del tema del limite e, più ancora, l'azione collettiva utile a imporlo su scala globale, rappresenta un indefettibile filone di ricerca e d'impegno per i giuristi del lavoro e, più in generale, per gli scienziati sociali.

ORIENTARE L'AZIONE IMPRENDITORIALE E DECLINARE AL FUTURO L'INTERESSE COLLETTIVO

Questa consapevolezza pone lo scienziato sociale in generale e, in particolare, il giuslavorista, dinanzi a due diverse strade.

Una prima possibilità, di stampo continuista, invita il movimento operaio organizzato e i sindacati dei lavoratori a continuare a svolgere il proprio tradizionale mestiere, confidando che altri agenti e altre istituzioni, sovranazionali e nazionali, si occupino della tutela dell'ambiente: in questa chiave, il contropotere collettivo e la legislazione del lavoro dovrebbero continuare a porsi il circoscritto obiettivo di limitare il potere del datore di lavoro quale creditore della prestazione lavorativa. Spetterebbe, invece, alla legislazione ambientale, al diritto dei trattati, alle grandi agenzie sovranazionali come l'ONU di occuparsi della regolamentazione energetica, della gestione delle scorie, dei tetti alle emissioni, delle "sanzioni" in caso di sfornamento ecc., incentivando, al contempo, la responsabilità sociale delle imprese che adottano qualche forma di Corporate social responsibility (CSR). Questa prima strada è, tuttavia, già stata ampiamente battuta e risulta evidentemente insufficiente a contenere la crisi climatica. Anche perché, nell'economia finanziaria globalizzata, l'impresa è tendenzialmente irresponsabile (GALLINO, 2005). Mentre, per responsabilizzarla, serve il diritto.

La seconda possibilità, diversa e più innovativa, richiede che l'attore pubblico si faccia carico di orientare l'attività imprenditoriale, valorizzando al massimo grado i vincoli sociali e ambientali cui deve obbedire anche l'iniziativa economica privata (come prevede, ad esempio, l'odierno art. 41 Cost. italiana). E, soprattutto, occorre che le organizzazioni rappresentative del lavoro, il movimento operaio e le sue articolazioni sindacali si facciano carico di esprimere non soltanto l'interesse collettivo di lavoratrici e lavoratori di oggi, ma anche di quelli di domani. Il sindacato, in altri termini, deve farsi carico di esprimere anche l'interesse collettivo delle generazioni future. È evidente che questa diversa prospettiva impone una nuova strategia d'azione sindacale e nuove priorità nelle rivendicazioni del movimento operaio internazionale e nazionale.

Soprattutto, questa seconda strada impone l'individuazione di leve in grado di orientare l'azione degli agenti economici, individuando nuove strade rispetto a quelle sin qui battute.

Cosa vuol dire, dunque, per l'attore pubblico, limitare e orientare l'attività imprenditoriale e cosa dovrebbe fare l'attore collettivo?

LE TECNICHE PROMOZIONALI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE

Quanto all'attore pubblico, è chiaro che la sua funzione non possa limitarsi a sorvegliare e punire.

Esistono, negli ordinamenti giuridici moderni, “tecniche promozionali” e benefici condizionati che possono risultare più utili allo scopo. Si allude a provvedimenti e bandi pubblici volti a orientare le scelte degli attori economici, condizionando benefici, finanziamenti, risorse economiche, vantaggi fiscali e opportunità di vario ordine e grado all'assunzione di decisioni economico-organizzative coerenti con il paradigma della just transition.

Queste tecniche promozionali non vanno confuse con gli esempi di CRS. Nel nostro caso, infatti, non viene in rilievo una mera integrazione volontaria delle esigenze avvertite dagli stakeholder sul piano sociale o ambientale, con assunzione da parte dell'impresa di vincoli e obblighi che travalicano quelli imposti per legge. La tecnica promozionale, sul modello normativo dell'onere e della condizione, si colloca, per così dire, a mezza strada tra vincolo cogente fissato dal diritto positivo e responsabilità sociale dell'impresa, condividendo con quest'ultima la volontarietà della misura economico-organizzativa da assumere, la quale risulta, tuttavia, assolutamente necessaria per fruire del beneficio e la cui mancanza è punita con sanzioni, anche severe, comminate dall'attore pubblico a carico del beneficiario che ometta di onorare gli impegni assunti.

In Europa, ad esempio, nella fase di attuazione del *Green New Deal* europeo e dei piani di ripresa e resilienza nazionali (PNRR), varati dopo la crisi pandemica da Covid 19, la tecnica promozionale costituisce un terreno assolutamente strategico, poiché la quantità di risorse economiche stanziata per favorire la ripresa economica in chiave di sostenibilità sociale e ambientale non ha precedenti (MARTELLONI, 2022). Ciò, a condizione di iscrivere le diverse politiche oggi possibili in una visione unitaria e coerente del futuro, intervenendo sul modello di sviluppo, sulle modalità dell'intervento pubblico, sulle politiche per ridurre le disuguaglianze, a partire da quelle generazionali, territoriali e di genere (VIESTI, 2023).

LA CO-PROGETTAZIONE DELLA PRODUZIONE, TRA ALLEANZE SOCIALI E CONTROPOTERE COLLETTIVO

Quanto all'attore collettivo, se l'illusione di uno sviluppo illimitato è finita, bisogna selezionare, tra le battaglie storiche del movimento operaio, quelle idonee e combattere la crisi climatica, combinandole con forme d'intervento di tipo nuovo.

Il tema odierno è infatti, innanzitutto, quello di stabilire, in modo collettivo e lungimirante, cosa e come produrre.

Il secondo tema capitale riguarda la riduzione della giornata lavorativa sociale. Questa storica battaglia del movimento operaio internazionale è attuale quanto mai e il suo carattere strategico può essere sintetizzato nello slogan: Lavorare meno, produrre meglio, consumare meno e meglio.

Questo approccio presuppone almeno due elementi, uno esterno alle relazioni del lavoro e uno interno ad esse.

All'esterno, c'è bisogno di inedite alleanze sociali. Serve, per essere espliciti, un'alleanza sociale con i grandi movimenti giovanili che stanno scuotendo il mondo, a partire da "Friday for future" e dal movimento delle donne. Questa "intersezionalità delle lotte" si presenta quale elemento indefettibile se si vuole davvero discutere di natura degli investimenti, ciclo del prodotto, esternalità negative della produzione, estensione e qualità delle filiere, impatto sociale dell'organizzazione del lavoro, "ambiente esterno" e caratteristiche dei consumi.

All'interno delle relazioni di lavoro, ove lo spazio e il tempo risultano destrutturati dall'apporto delle nuove tecnologie digitali, occorre condurre una nuova battaglia relativa alla prevedibilità delle condizioni contrattuali – per utilizzare la grammatica del più recente diritto eurunitario – e alla stabilità dell'impiego, poiché, per prendere parola al cospetto della direzione dell'impresa, è necessario che il lavoro sia stabile, non sottoposto al ricatto della precarietà, emancipato dal ricatto del bisogno. Perché solo la continuità e stabilità del lavoro rende possibile un effettivo esercizio delle libertà sindacali e dell'azione collettiva anche in tema di organizzazione del lavoro e innovazioni di processo e di prodotto.

In una parola, oggi è quanto mai necessario ricordare che l'organizzazione d'impresa (l'organizzazione del lavoro, il processo produttivo, l'approvvigionamento energetico ecc.) non è un dato neutro o presupposto: l'organizzazione d'impresa è esito di un processo organizzativo.

Un processo organizzativo che il diritto in generale, e il diritto del lavoro in particolare, deve avere l'ambizione di condizionare e orientare.

Si tratta, con ogni evidenza, del tentativo di avviare una riflessione collettiva su una questione cruciale del nostro tempo, che pone il giurista in una condizione scomoda: per un verso, la materia è talmente complessa da richiedere un affinamento e, in certa misura, un ripensamento anche radicale delle categorie interpretative, degli strumenti e persino delle priorità del tessuto normativo che regola il rapporto tra lavoro e ambiente; per altro verso, la paziente e laboriosa revisione degli strumenti analitici si scontra con l'urgenza di assumere un approccio nuovo, sollecitando interventi irrimandabili, posto che l'impatto dei sistemi di produzione, distribuzione e consumo sull'ecosistema si presentano insostenibili, specie al cospetto delle generazioni future.

RIFERIMENTI

ARONOFF, Kate. **Overheated. How Capitalism Broke the Planet – and How We Fight Back**, New York: Bold Type Books, 2021.

ATKINSON, Anthony Barnes. **Diseguaglianza**, Milano: Raffaello Cortina editore, 2015.

BALLISTERI, Gandolfo Maurizio. **Il lavoro nella transizione ambientale**, in MGL, I, p. 9. 2023.

BAUMAN, Zygmunt. **La ricchezza di pochi, avvantaggia tutti: falso!**, Roma-Bari: Laterza. 2013.

BECK, Ulrich. **Disuguaglianza senza confini**, Roma-Bari: Laterza. 2011.

BECK, Ulrich. **La società del rischio. Verso una seconda modernità**, Bari: Carocci. 2013.

BIN, Roberto. **Il disegno costituzionale**, in LD, p. 115. 2022.

BLANCHARD, Olivier; TIROLE, Jean. **Protection de l'emploi et procédures de licenciement, Rapport du Conseil d'Analyse Economique**, n° 44, Paris : La documentation française. 2003.

BROLLO, Marina. **Le dimensioni spazio-temporali del lavoro**. Il rapporto individuale di lavoro, Relazione alle Giornate di Studio Aidlass di Campobasso, 24 e 25 maggio 2023.

LIBERATI, Eugenio Bruti. **Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e assetti di governance**, in **DPubbl**, n. 2, p. 415. 2021.

CAGNIN, Valentina. **Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile**, Padova: Wolters Kluwer CEDAM.2018.

CARUSO, Bruno; DEL PUNTA, Ricardo; TREU, Tiziano. **Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile**, in WP “Massimo D’Antona”. 2020.

CASSETTI, Di Luisa. Riformare l’art. 41 della Costituzione: alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?, in **Federalismi**, IV, p. 196. 2022.

CECCHETTI, Marcello. La disciplina sostanziale della tutela dell’ambiente nella Carta repubblicana: spunti per un’analisi della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in **Istituzioni del federalismo**, IV, p. 799. 2022.

CENTAMORE, Giulio. **Una just transition per il diritto del lavoro**, in LD, p. 129. 2022.

CHANCEL, Lucas; PIKETTY, Thomas. Carbon and inequality: From Kyoto to Paris. Trends in the global inequality of carbon emissions (1998-2013) & prospects for an equitable adaptation fund, in **WID. World Working Paper Series** N° 2015/7, https://www.researchgate.net/publication/285206440_Carbon_and_inequality_From_Kyoto_to_Paris. 2015.

DEL PUNTA, Ricardo. **Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale**, in DRI, p. 151. 1999.

DOOREY, David. **A transnational law of Just Transitions for climate change and labour**, in **Research handbook on Transnational Labour Law**, Cheltenham: Edward Elgar. 2015.

DOOREY, David. Just Transitions Law: Putting Labour Law to Work on Climate Change, in **Journal of Environmental Law and Practice**, 30, 2, p. 201. 2017.

EISENBERG, Ann. Just Transitions, in **Southern California Law Review**, 92, p. 273. 2019.

FERRAJOLI, Luigi. **Per una Costituzione della Terra**. L’umanità al bivio, Milano: Feltrinelli. 2022.

FOURASTIÉ, Jean. **Les Trente Glorieuses**, ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Paris: Fayard. 1979.

GALLINO, Luciano. **L’impresa irresponsabile**, Torino: Einaudi. 2005.

GALLINO, Luciano. **Finanzcapitalismo**. La civiltà del denaro in crisi, Torino: Einaudi. 2011.

GALLINO, Luciano. **Il colpo di Stato delle banche e dei governi**, Torino: Einaudi. 2013.



ASSANTI, Emanuele Guarna. Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. **Riflessioni a partire dal caso Urgenda**, in federalismi.it, 14 luglio 2021.

HOBBSAWM, Eric. **Il secolo breve 1914-1991**, Milano: Rizzoli. 1995.

HONNETH, Axel; SENNETT, Richard; SUPIOT, Alain. **Perché lavoro?** Narrative e diritti per lavoratrici e lavoratori del XXI secolo, Milano: Fondazione Giacomo Feltrinelli. 2020.

Il diritto del lavoro nell'interesse delle nuove generazioni (2023), a cura di A Battisti, S. Cassar, M.C. Cataudella, A. Pileggi, Supplemento al n. 11-12/2022 di **Lavoro e previdenza oggi**, Roma: Edizioni LPO.

CAHUC, Pierre; KRAMARZ, Francis. De la Précarité à la Mobilité : Vers une Sécurité Sociale Professionnelle, **Rapport du Conseil d'Analyse Economique**, Paris : La documentation française. 2004.

GALBRAITH, John Kenneth. **L'età dell'incertezza**, Milano: Mondadori. 1977.

ILO. **Sustainable development**, decent work and green Jobs. 2013.

ILO. **Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all**, Geneva: International Labour Office. 2015.

ILO. **ILO implementation plan: 2030 agenda for sustainable development**. 2016.

ILO. **Working on a warmer planet**. The impact of heat stress on labour productivity and decent work, Geneva: International Labour Office. 2019.

KAISER, Wolfram; MEYER, Jan-Henrik. **International organizations and environmental protection**, New York-Oxford: Berghahn. 2017.

KOLBERT, Elizabeth. **The Nature of the Future. Under a White Sky**, London: Penguin Random House. 2021.

KULLMANN, Miriam. **Promoting Social and Environmental Sustainability: What Role for Public Procurement**, in CLLPJ, 40, 1, p. 109. 2018.

LAFORGIA, Stella. **Se Taranto è l'Italia: il caso ILVA**, in LD, I, p. 29. 2022.

LASSANDARI, Andrea. **Il lavoro nella crisi ambientale**, in LD, p. 7. 2022.

LEONARDI, Emanuele. La giusta transizione tra questione sociale e questione ambientale: il potenziale ecologico delle mobilitazioni operaie, in corso di pubblicazione in **GDLRI**. Mai C., (2021), **L'azienda sostenibile**, Roma-Bari: Laterza. 2023.

MARCHAL, Sarah; MARX, Ive; VAN MECHELEN, Natascha. Minimum Income Protection in the Austerity Tide, in **Iza Journal of European Labour Studies**, vol. 5, no. 1, p. 1. 2016.

MARTELLONI, Federico. **I benefici condizionati come tecniche promozionali nel Green New Deal**, in LD, p. 29. 2022.

MCCAULEY, Darren; HEFFRON, Raphael. Just Transition: Integrating Climate, Energy, and Environmental Justice, in **Energy Policy**, p. 1. 2017.

MONTALDO, Riccardo. **La neutralità climatica e la libertà di futuro** (BVerfG, 24 marzo 2021), in Diritticomparati.it, 1 luglio 2021.

MONTALDO, Riccardo. La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?, in **Federalismi**, XIII, p. 210. 2022.

MONTESANO Francesco; BIERMANN, Frank; KALFAGIANNI, Agni; VIJGE, Marjanneke. Can the sustainable development goals green international organisations? Sustainability integration in the International Labour Organisation, in **Journal of Environmental Policy & Planning**, p.1. 2021.

MORENA, Edouard; KRAUSE, Dunja; STEVIS, Dimitris. **Just Transitions: Social Justice in the Shift Towards a Low-Carbon World**, London: Pluto Press. 2019.

OXFAM ITALIA. **La pandemia della disuguaglianza**, Rapporto, gennaio 2022, in <https://www.oxfamitalia.org/2022/01/Report>. 2022.

PASQUIER, Thomas. **L'économie du contrat de travail: conception et destine d'un type contractuel**, Paris: LGDJ. 2010.

PERULLI, Adalberto. **Dieci tesi di diritto del lavoro**, Bologna: Il Mulino. 2022.

PIKETTY, Thomas. **Le Capital au XXIe siècle**, Paris: Éditions du Seuil. 2013.

PIKETTY, Thomas. **Diseguaglianze**, Milano: Università Bocconi Editore. 2018.

POLANYI, Karl. **La grande trasformazione**. Le origini economiche e politiche della nostra epoca (1944), Torino: Einaudi. 1974.

PRADHAN, Prajal; COSTA, Luis; RYBSKI, Diego; LUCHT, Wolfgang; KROPP, Jurgen. A systematic study of Sustainable Development Goal (SDG) interactions, in **Earth's Future**, V(11), p. 1169. 2017.

REICH, Robert. **Supercapitalismo**. Come cambia l'economia globale e i rischi per la democrazia (2007), Roma: Fazi editore. 2008.

ROSEMBERG, Anabella. "No jobs on a dead planet": The International trade union movement and just transition, in **Just transitions. Social Justice in the Shift Towards a**

Low-Carbon World, edited by Morena E., Krause D., Stevis D., London: Pluto Press, p. 32. 2020.

ROSSI, Giampaolo. La “materializzazione” dell’interesse all’ambiente, in **Diritto dell’ambiente**, a cura di G. Rossi, Torino: Giappichelli. 2021.

ROUTH, Supriya. Embedding Work in Nature: the Anthropocene and Legal Imagination of Work as Human Activity, in **CLLPJ**, 40, 1, p. 29. 2018.

SENNETT, Richard. **L’uomo flessibile**. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, Milano: Feltrinelli. 1999.

SENNETT, Richard. **La cultura del nuovo capitalismo**, Bologna: Il Mulino. 2006.

SENNETT, Richard. **L’uomo artigiano**, Milano: Feltrinelli. 2008.

SENNETT, Richard. **Insieme**. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione, Milano: Feltrinelli. 2012.

GHALEIGH, Navraj Singh. Just Transitions for Workers: When Climate Change Met Labour Justice, in *The Constitution of Social Democracy. Essays in Honour of Keith Ewing*, edited by Bogg A., Rowbottom J., Young A., Oxford: Hart, p. 429. 2020.

STEVIS, Dimitris; MORENA, Edouard; KRAUSE, Dunja. Introduction: The genealogy and contemporary politics of just transition, in **Just transitions. Social Justice in the Shift Towards a Low-Carbon World**, edited by Morena E., Krause D., Stevis D., London: Pluto Press, p. 1. 2020.

STIGLITZ, Joseph. **Il prezzo della disuguaglianza**, Torino: Einaudi. 2013.

SUPIOT, Alain. **Homo juridicus**. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto , Milano: Mondadori. 2005.

SUPIOT, Alain. Homo faber: continuità e rotture, in **Perché lavoro? Narrative e diritti per lavoratrici e lavoratori del XXI secolo**, A. Honneth, R. Sennet, A. Supiot, Milano: Fondazione Giacomo Feltrinelli, p. 21. 2020a.

SUPIOT, Alain. **La sovranità del limite**. Giustizia, lavoro e ambiente nell’orizzonte della mondializzazione, Milano: Mimesis. 2020b.

TOMASSETTI, Paolo. **Diritto del lavoro e ambiente**, Milano: Adapt University Press. 2018.

TRONTI, Mario. La politica al tramonto, Torino: Einaudi, ora in Id, **Il demone della politica. Antologia di scritti (1958-2015) (2017)**, a cura di M. Cavalleri, M. Filippini, J. M. H. Mascat, Bologna: Il Mulino, p. 499. 1998.

UNFCCC. **Just Transition of the Workforce**, and the Creation of Decent Work and Quality Jobs, Technical paper, in <https://unfccc.int/documents/226460>. 2020.

VIESTI, Gianfranco. **Riuscirà il PNRR a rilanciare l'Italia?**, Milano: Donzelli.2023.

Sobre o autor:

Federico Martelloni | *E-mail:* federico.martelloni2@unibo.it

É professor associado de Direito do Trabalho na Universidade *Alma Mater Studiorum* de Bolonha (Departamento de Ciências Jurídicas - DSG), Itália.

Data de submissão: 22 de junho de 2023.

Data do aceite: 18 de setembro de 2023.

